



CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.79 del 30/03/2022

prot. n.

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2022.

IL SINDACO

Premesso che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, ha accertato fin dal 2004 la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nel territorio comunale;

Accertato che la presenza endemica di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*), nella quasi totalità del territorio comunale, è veicolo di patologie;

Dato che le zanzare sono da considerare vettori per il rischio di trasmissione di patologie potenzialmente gravi (West Nile Disease, Dengue, Chikungunya, e Zika Virus), soprattutto per quelle fasce di popolazione particolarmente fragili, e che il rischio di trasmissione è in espansione;

Considerato che occorre provvedere anche per il 2020 ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta a contenere la massiccia infestazione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e la zanzara comune (*Culex pipiens*), da attuarsi sulle aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, e da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia sinergica della campagna stessa, mirata al contenimento del fenomeno rallentando l'espansione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Rilevato che la zanzara in generale ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Accertato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali caditoie o tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi,

copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc...;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara, e pertanto anche su aree private oltre alle attività già previste dal Piano Comunale di disinfezione per il 2022, il cui piano economico di spesa è stato approvato con determina dirigenziale n. 188 del 07/03/2022;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Atteso che con determina dirigenziale n. 188 del 07 marzo 2022 è stato approvato il quadro economico di spesa del piano comunale di disinfezione per l'anno 2022;

Vista la L. 23/12/78 n. 833;

Visto il D.L.4.12.1993 n. 496;

Visto l'art 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Visto l' art.38 della L. n. 142 del 8/6/1990;

Visto il Regolamento Comunale d'igiene;

INVITA

la cittadinanza a prestare attenzione alle punture delle zanzare adottando le opportune protezioni come l'uso di repellenti per insetti, indossando abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo e l'uso di schermature tipo zanzariere su porte e finestre delle abitazioni;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori Condominiali, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 di Ottobre 2022, di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba e allo sfalcio della vegetazione;
- coprire eventuali contenitori di acqua, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere).
- introdurre prodotti larvicidi nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) o un filamento di rame, mantenuto lucido, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;
- introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le

caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;

- trattare l'acqua raccolta nei tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese;
- vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi, Presidi Ospedalieri, Casa di Riposo e Strutture per anziani o altre categorie a rischio, di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, e di procedere al periodico taglio dell'erba, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza,

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali, di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di :

- curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

A tutti i conduttori di orti, di:

- privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- procedere al taglio dell'erba e allo sfalcio della vegetazione periodica;

Ai proprietari e responsabili di depositi e parcheggi di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare attenzione alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure

- lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;
- provvedere, nelle caditoie dei parcheggi privati dedicati all'attività, a trattamenti periodici di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di copertura o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri, di:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
- provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche o formazione di acquitrini;

Ai responsabili dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e feste popolari all'aperto, di:

- eseguire un trattamento adulticida a cura di ditte specializzate contro le zanzare prima dell'evento o adottare misure alternative per ridurre l'esposizione alle punture, secondo le indicazioni impartite dall'Azienda ULSS9 Scaligera di Verona contro le malattie da vettore;

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dal 1 aprile al 31 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

DEMANDA

All'Ufficio Messi comunali, l'incarico:

- di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché nei consueti modi di

diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;

All'ufficio Relazioni con il Pubblico:

1. di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili social;

di inviare copia della presente Ordinanza:

- all'Ufficio Tecnico per la verifica e l'intervento diretto sulle proprietà di questa Amministrazione comunale;
- al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige;
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Dipartimento di Prevenzione
- agli Uffici Eventi e Manifestazioni, Sport, Cultura e Commercio quali organizzatori di eventi e feste popolari all'aperto;

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento è l'ing. Ottavia Marisa Sammartino e che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento, del sottoscritto, del responsabile del parere tecnico e del responsabile del procedimento;

Si prende atto che l'ing. Giacomo Masiero in virtù del Decreto Sindacale n. 9148 del 01/03/2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3 Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento il Servizio 4° - Tutela ambientale e gestione del territorio, e responsabile dell'istruttoria il capo servizio: arch. Nicola Freddo e presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR);

che il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione;

che il personale dell'Ufficio di Polizia locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo;

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro da 75,00 a 500,00 prevista dall'art 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

che nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Legnago, li 30/03/2022

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti